

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/796/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2001, che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2223/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3

Regolamento (CE) n. 2224/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 258ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 5

Regolamento (CE) n. 2225/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 39ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 6

Regolamento (CE) n. 2226/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 86ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 7

Regolamento (CE) n. 2227/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 2228/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2002 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane** 10



Regolamento (CE) n. 2229/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2001 e che porta a 518 267 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo	11
★ Regolamento (CE) n. 2230/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1666/2001 recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2001 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ...	12
★ Regolamento (CE) n. 2231/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97	17
Regolamento (CE) n. 2232/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001	23
Regolamento (CE) n. 2233/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001	24
Regolamento (CE) n. 2234/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001	25
Regolamento (CE) n. 2235/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001	26
Regolamento (CE) n. 2236/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	27
Regolamento (CE) n. 2237/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli	28
Regolamento (CE) n. 2238/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 278ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	29
Regolamento (CE) n. 2239/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quattordicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001	31
Regolamento (CE) n. 2240/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	32

Consiglio

2001/797/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia che modifica il protocollo 1 sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra** 35

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia che pone termine all'efficacia del protocollo n. 1 dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le comunità europee e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra 36


Commissione

2001/798/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, relativa all'aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in favore di SKET Walzwerkstechnik GmbH [aiuto C/70/97 (ex NN 123/97)] ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 4189]** 37

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1078/2001 del Consiglio, del 31 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Thailandia (GU L 149 del 2.6.2001)** 47



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2001

che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

(2001/796/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 1999/34/PESC, del 17 dicembre 1998, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia ⁽²⁾ intesa ad attuare l'azione comune 1999/34/PESC.
- (2) Taluni obiettivi non hanno potuto essere conseguiti fino al 15 novembre 2001, data di scadenza della decisione 1999/730/PESC, mentre altri obiettivi dovrebbero essere consolidati ed estesi dopo tale data.
- (3) Il proseguimento del contributo dell'Unione europea si inserisce nella proroga del programma d'azione inteso a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale delle armi leggere sotto tutti i suoi aspetti, adottato dalla conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, 9-20 luglio 2001). Ciò dovrebbe incoraggiare altri finanziatori ad appoggiare gli sforzi di riduzione e di controllo delle armi leggere e

delle armi portatili e consentire, se del caso, l'esecuzione di progetti congiunti con altri finanziatori.

- (4) È opportuno di conseguenza prorogare e modificare la decisione 1999/730/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/730/PESC è modificata come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario è sostituito da quello di 1 768 200 EUR;
- b) all'articolo 4, secondo comma, la data del «15 novembre 2001» è sostituita da quella del «15 novembre 2002»;
- c) l'allegato è sostituito da quello della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 16 novembre 2001.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. AELVOET

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 16.11.1999, pag. 5. Decisione prorogata e modificata dalla decisione 2000/724/PESC (GU L 292 del 21.11.2000, pag. 3).

ALLEGATO

MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO

1. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il responsabile di progetto, con il supporto degli esperti in materia, continuerà ad operare a favore dello sviluppo di leggi e regolamenti adeguati. A tal fine, il responsabile di progetto assisterà il governo e il Parlamento nel processo che porterà all'adozione del relativo progetto di legge, contribuirà alla sua applicazione, soprattutto mediante l'elaborazione di leggi e regolamentazioni di diritto derivato. Esso appoggerà altresì i programmi di informazione e di sensibilizzazione del pubblico relativi a detto progetto di legge.
2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il responsabile di progetto, con la collaborazione delle forze armate cambogiane, proseguirà gli sforzi per la registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi e per lo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. A tal fine, il responsabile di progetto garantirà il controllo del progetto portato avanti nella provincia di Kampong Cham (distretto militare 1), organizzerà un progetto in un altro distretto militare e, a livello nazionale, continuerà gli sforzi intrapresi in materia di formazione, sviluppo di sistemi e registrazione di armi. Provvederà al coinvolgimento diretto delle autorità interessate nella definizione e nell'attuazione del nuovo progetto.

Nel perseguire questi stessi obiettivi, per quanto riguarda in particolare le forze di polizia, il responsabile di progetto, assistito da un esperto in materia, effettuerà uno studio di fattibilità su un progetto per la registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi. Tale progetto comprenderà lo sviluppo di sistemi di formazione e di registrazione.

3. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il responsabile di progetto, con il supporto degli esperti in materia, continuerà ad appoggiare e promuovere il programma nazionale del governo riguardante le cerimonie di distruzione pubblica delle armi raccolte e, se del caso, di armi eccedenti dell'esercito e delle forze di polizia e di sicurezza (soprattutto nell'ambito dei programmi di smobilitazione e di reinserimento). Il responsabile di progetto potrà all'occorrenza ed entro certi limiti contribuire a sviluppare le capacità della commissione nazionale per la riforma e la gestione delle armi (National Commission for Weapons Reform and Management). Il responsabile di progetto continuerà ad assicurare il controllo e la valutazione dell'attuazione dei progetti pilota «armi contro sviluppo» a Kracheh e Pursat. Può estendere tali progetti a comuni nei distretti vicini.
 4. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), l'assistenza finanziaria sarà destinata dal responsabile di progetto al sostegno di attività di organizzazioni non governative in Cambogia, inclusa la coalizione che costituisce il «gruppo di lavoro per la riduzione delle armi in Cambogia», quali sensibilizzazione, scambio di informazioni e programmi di istruzione e formazione. Queste attività potranno svolgersi in regioni specificamente scelte della Cambogia, in base ad accordi tra il responsabile di progetto e le organizzazioni competenti. Si presterà particolare attenzione ad un coordinamento ed una cooperazione finanziaria rafforzati tra tali organizzazioni.
 5. Il responsabile di progetto provvede affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine egli cerca la piena cooperazione del governo della Cambogia e delle forze di polizia e di sicurezza.
 6. Il responsabile di progetto incoraggerà ed assisterà altri finanziatori a sostenere gli sforzi per la riduzione e il controllo delle armi leggere e delle armi portatili, mostrandosi eventualmente disposto ad eseguire progetti assieme ad altri finanziatori, entro i limiti dei compiti oggetto del presente mandato. Tenuto conto del ruolo d'avanguardia dell'Unione europea in tale settore, egli svolgerà un ruolo centrale negli sforzi compiuti a livello internazionale ed eventualmente contribuirà alla gestione e all'esecuzione di progetti sostenuti da altri finanziatori.
-

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2223/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	91,1
	070	17,0
	096	12,7
	204	32,7
	999	38,4
0707 00 05	052	140,7
	999	140,7
0709 90 70	052	94,5
	999	94,5
0805 20 10	204	72,3
	999	72,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	51,5
	204	76,2
	464	174,2
	999	100,6
0805 30 10	052	48,1
	388	30,5
	524	51,2
	528	33,6
	600	58,3
	999	44,3
0806 10 10	052	118,2
	064	89,0
	400	321,5
	508	409,7
	999	234,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	34,9
	400	78,3
	404	114,6
	800	199,4
	999	106,8
0808 20 50	052	107,0
	400	127,6
	720	52,2
	999	95,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2224/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2001****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 258ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 258ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2225/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 39ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 39ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 13 novembre 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2226/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 86ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 86ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 86ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2227/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2178/2001 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dal Portogallo e dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 2178/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Austria, Finlandia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2178/2001 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2228/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2001****che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2002 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1613/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, in base ai quantitativi dei contingenti tariffari e tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri sul volume totale delle assegnazioni richieste, stabilisce i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni agli operatori non tradizionali.
- (2) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il volume totale delle assegnazioni richieste ammonta a 11 015,100 tonnellate per gli operatori non tradizionali C.
- (3) Occorre fissare in conformità le percentuali da applicare per determinare le assegnazioni degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C.

(4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2002.

(5) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali misure adottate successivamente dal Consiglio o dalla Commissione, in particolare con riguardo alla modifica proposta del regolamento (CEE) n. 404/93, e non possono essere adottate dagli operatori come fondamento di legittime aspettative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, l'assegnazione destinata a ciascun operatore non tradizionale è uguale alla percentuale seguente della sua domanda di assegnazione:

— per ogni operatore non tradizionale A/B:	3,81100 %
— per ogni operatore non tradizionale C:	37,14508 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2229/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2001 e che porta a 518 267 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1801/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2068/2001 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 450 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.

(3) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 518 267 t il quantitativo di orzo posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1801/2001 i termini «450 000 t» sono sostituiti dai termini «518 267 t».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 244 del 14.9.2001, pag. 20.⁽⁶⁾ GU L 278 del 23.10.2001, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2230/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1666/2001 recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca
per il 2001 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1957/98 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito a taluni adattamenti operati dagli Stati membri in relazione ai dati sugli sbarchi e sullo scambio delle possibilità di pesca disponibili, alcune cifre che servono da base per l'allegato del regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione, del 17 agosto 2001, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2001 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 che introduce condizioni complementari per la gestione

annuale dei TAC e dei contingenti ⁽⁵⁾, devono essere rivedute. Di conseguenza tale allegato andrebbe modificato.

- (2) Onde consentire la continuazione delle attività di pesca, i contingenti modificati stabiliti dal presente regolamento devono essere applicati quanto prima possibile.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1666/2001 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 254 del 16.9.1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati (1)	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 2000	Detrazioni (2)	Detrazioni ponderate (3)	Detrazioni supplementari (4)	Contingente 2001	Valore modificato del contingente 2000
Aringa	Vb (acque CE), VIaN, VIb	DE	0	25	0	25	n.a.	3 990	3 965
Aringa	VIIe, f	FR	25	0	0	0	n.a.	500	525
Aringa	VIIg, h, j, k	FR	130	0	0	0	n.a.	1 230	1 360
Merluzzo bianco	I, II (acque norvegesi)	PT	0	5	5	0	n.a.	2 205	2 200
Merluzzo bianco	IIIbcd (acque comunitarie)	SV	0	128	0	128	n.a.	22 083	21 955
Merluzzo bianco	Kattegatt	SV	0	0	0	0	n.a.	2 300	2 300
Rombo giallo	VII	BE	48	0	0	0	n.a.	410	458
Rombo giallo	VII	ES	538	0	0	0	n.a.	4 500	5 038
Rombo giallo	VII	FR	326	0	0	0	n.a.	5 460	5 786
Rombo giallo	VII	UK	257	0	0	0	n.a.	2 150	2 407
Rombo giallo	VII	IRL	297	0	0	0	n.a.	2 480	2 777
Rombo giallo	VIIIabde	ES	115	0	0	0	n.a.	1 000	1 115
Rombo giallo	VIIIabde	FR	93	0	0	0	n.a.	800	893
Rombo giallo	VIIIc, IX, X, CEECAF 34.1.1 (acque comunitarie)	ES	462	0	0	0	n.a.	4 620	5 082
Rana pescatrice	VII	BE	213	0	0	0	n.a.	2 010	2 223
Rana pescatrice	VII	ES	84	0	0	0	n.a.	800	884
Rana pescatrice	VII	FR	1 363	0	0	0	n.a.	12 870	14 233
Rana pescatrice	VII	UK	414	0	0	0	n.a.	3 900	4 314
Rana pescatrice	VII	NL	28	0	0	0	n.a.	260	288

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati (1)	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 2000	Detrazioni (2)	Detrazioni ponderate (3)	Detrazioni supplementari (4)	Contingente 2001	Valore modificato del contingente 2000
Rana pescatrice	VIIIabde	ES	100	0	0	0	n.a.	900	1 000
Rana pescatrice	VIIIabde	FR	278	0	0	0	n.a.	5 000	5 278
Rana pescatrice	VIIIc, IX, X, CEECAF 34.1.1 (acque comunitarie)	ES	566	0	0	0	n.a.	5 000	5 566
Nasello	Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV	FR	0	138	0	138	n.a.	6 340	6 202
Melù	Ila (acque comunitarie), Mare del Nord (acque comunitarie)	DK	4 855	0	0	0	n.a.	48 550	53 405
Melù	Ila (acque comunitarie), Mare del Nord (acque comunitarie)	UK	107	0	0	0	n.a.	1 070	1 177
Melù	Ila (acque comunitarie), Mare del Nord (acque comunitarie CE)	NL	14,5	0	0	0	n.a.	145	160
Melù	Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV	DE	1 304	0	0	0	n.a.	15 550	16 854
Melù	Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV	DK	204	0	0	0	n.a.	4 020	4 224
Melù	Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV	ES	2 173	0	0	0	n.a.	25 910	28 083
Melù	Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV	FR	1 815	0	0	0	n.a.	21 640	23 455
Melù	Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV	NL	3 514	0	0	0	n.a.	48 850	52 364
Melù	Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV	UK	2 329	0	0	0	n.a.	45 350	47 679
Melù	VIIIabde	ES	1 000	0	0	0	n.a.	10 000	11 000
Melù	VIIIc, IX, X, CEECAF 34.1.1 (acque comunitarie)	ES	4 400	0	0	0	n.a.	44 000	48 400
Passera di mare	VIIa	BE	8,5	0	0	0	n.a.	60	69
Passera di mare	VIIa	UK	88,5	0	0	0	n.a.	610	699
Passera di mare	VIIa	IRL	136,5	0	0	0	n.a.	1 285	1 422
Passera di mare	VIIa	NL	3	0	0	0	n.a.	20	23
Passera di mare	VIIIf, g	IRL	0	4	0	4	n.a.	50	46
Passera di mare	VIIIf, g	BE	0	1	0	1	n.a.	190	189

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati (1)	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 2000	Detrazioni (2)	Detrazioni ponderate (3)	Detrazioni supplementari (4)	Contingente 2001	Valore modificato del contingente 2000
Merluzzo carbonaro	I, II (acque norvegesi)	DE	0	6	6	0	n.a.	2 592	2 586
Merluzzo carbonaro	IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie), Mare del Nord	DE	0	8	0	8	n.a.	9 110	9 102
Merluzzo carbonaro	IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie), Mare del Nord	DK	0	56	0	56	n.a.	3 610	3 554
Merluzzo carbonaro	IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE), Mare del Nord	UK	0	93	0	93	n.a.	6 980	6 887
Merluzzo carbonaro	IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie), Mare del Nord	SV	0	54	0	54	n.a.	1 380	1 326
Merluzzo carbonaro	Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV	IRL	0	32	32	0	n.a.	420	388
Merluzzo carbonaro	Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV	FR	0	3	0	3	n.a.	4 835	4 832
Sgombro	IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIbcd (acque comunitarie), Mare del Nord	DK	0	767	767	0	n.a.	14 180	13 413
Sgombro	Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	IRL	0	333	333	0	n.a.	72 020	71 687
Scorfano	V, XII, XIV (acque comunitarie e acque al di là della giurisdizione di pesca di altri stati rivieraschi)	PT	0	149	149	0	n.a.	1 966	1 817
Sogliola	II, Mare del Nord	BE	107	0	0	0	n.a.	1 585	1 692
Sogliola	II, Mare del Nord	DE	146	0	0	0	n.a.	1 265	1 411
Sogliola	II, Mare del Nord	UK	80	0	0	0	n.a.	815	895
Sogliola	II, Mare del Nord	NL	985	0	0	0	n.a.	14 295	15 280
Sogliola	Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)	DK	80	0	0	0	n.a.	585	665
Sogliola	VIIa	BE	53,5	0	0	0	n.a.	545	599
Sogliola	VIIa	UK	24	0	0	0	n.a.	245	269

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 2000	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 2001	Valore modificato del contingente 2000
Sogliola	VIIa	NL	17	0	0	0	n.a.	170	187
Sogliola	VIIId	BE	110,5	0	0	0	n.a.	1 240	1 351
Sogliola	VIIId	UK	79	0	0	0	n.a.	885	964
Sogliola	VIIIfg	BE	59	0	0	0	n.a.	640	699
Sogliola	VIIIfg	UK	32,7	0	0	0	n.a.	285	318
Sogliola	VIIIab	BE	7	0	0	0	n.a.	70	77
Sogliola	VIIIab	FR	507	0	0	0	n.a.	5 315	5 822
Suro	Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	DE	1 690	0	0	0	n.a.	16 900	18 590
Suro	Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	DK	2 114	0	0	0	n.a.	21 140	23 254
Suro	Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	ES	1 500	0	0	0	n.a.	23 080	24 580
Suro	Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	FR	1 117	0	0	0	n.a.	11 170	12 287
Suro	Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	UK	2 285	0	0	0	n.a.	22 850	25 135
Suro	Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	NL	8 062	0	0	0	n.a.	80 620	88 682
Suro	VIIIc, IX	ES	3 658	0	0	0	n.a.	36 580	40 238
Altre specie	Vb (acque delle Færøer)	FR	0	11	11	0	n.a.	275	264

n.a.: Non applicabile

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96

⁽⁴⁾ In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96».

REGOLAMENTO (CE) N. 2231/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001

che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 753/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1705/98 elenca i prodotti petroliferi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'allegato IV elenca i punti d'ingresso di cui all'articolo 1 e l'allegato VII, nella sua ultima versione modificata, elenca le persone nei confronti delle quali il regolamento prevede il congelamento dei fondi.
- (3) Con lettera datata 11 ottobre 2001 il presidente del comitato per le sanzioni contro l'Angola ha comunicato alla Commissione la decisione del comitato di pubblicare

una versione consolidata dell'elenco di persone ed entità soggette al congelamento dei fondi e che pertanto l'allegato VII doveva essere sostituito dell'elenco consolidato. Il 19 ottobre il comitato ha deciso di pubblicare una versione consolidata dell'elenco di punti d'ingresso nel territorio angolano. Di conseguenza, l'allegato IV dovrebbe essere sostituito dalla versione consolidata. Inoltre, è necessario provvedere all'aggiornamento di un codice NC nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il regolamento (CE) n. 1705/98 è modificato come segue:
- Nell'allegato I il codice NC 3823 90 10 è sostituito dal codice 3824 90 10.
 - L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
 - L'allegato VII è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 98 del 13.4.1999, pag. 3.

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

Punti d'ingresso di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 5, 7 e 8.*Aeroporti:*

Luanda
Katumbela, provincia di Benguela

Porti:

Cabinda, provincia di Cabinda
Luanda
Lobito, provincia di Benguela
Namibe, provincia di Namibe
Soyo, provincia di Zaire»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VII

Elenco degli alti funzionari dell'UNITA e dei membri adulti delle loro famiglie di cui all'articolo 1 predisposto dal comitato per le sanzioni contro l'Angola il 2 ottobre 2001

- Abreu Geraldo; alias "Kamorteiro"; titolo: capo di Stato maggiore
- Adalberto Da Costa, Jr; Italia; titolo: rappresentante; passaporti: Portogallo e Costa d'Avorio
- Apolo Pedro; titolo: generale
- Arlindo; alias "Mindo"; titolo: colonnello
- Baptista João; alias "Zaboba"; Togo; titolo: colonnello
- Bikingui Aleluia
- Cambica Estevão; Namibia
- Chali Eduardo; Zambia
- Chicala Odeth Ludivna; titolo: presidente Ala femminile Lima; data di nascita: 5.8.1959; luogo di nascita: Bela Vista; prov.: Huambo
- Chimuco Vaso Mbundi Inacio; titolo: generale
- Chinjamba André; titolo: colonnello
- Chiquele Chaves; titolo: generale di brigata
- Chissende Ezequias; alias "Buffalo Bill"; titolo: generale di brigata
- Chissuaka Augusto; alias "kibidy"; titolo: generale; anno di nascita: 1957; luogo di nascita: Bie
- Chisuku Enriques; Namibia; titolo: coordinatore
- Chiteculo Adélio; Belgio/Francia; titolo: assistente del rappresentante
- Chiteculo Amadeu; titolo generale
- Chiulio António; Alias "Chilyolo", "Cheya", titolo: generale
- Chivela Lino; Namibia; titolo: finanza
- Chivula João; Spagna
- Chiwale José Samuel; titolo: generale
- Contreiras Manuel; Belgio
- Dachala Dekas; status: fratello di "Karrica"
- Dachala Marcelo Moinse; alias "Karrica", Burkina Faso; titolo: appalti e commercio diamanti
- Dachala Marcial Adriano; titolo: segretario, informazione; data di nascita: 11.8.1956; luogo di nascita: Bela Vista, prov.: Huambo
- De Bala Assobio; titolo: colonnello
- Dembo Amandio João; Togo; titolo: studente; data di nascita: 12.10.1980
- Dembo António Sebastião; Togo; titolo: studente; data di nascita: 25.11.1980
- Dembo António; titolo: VP; data di nascita: 25.8.1944; luogo di nascita: Nambuanguongo; Prov.: Luanda
- Deolindo Jonas; titolo: colonnello
- Dias Leon; Irlanda, titolo: rappresentante
- Dinis Raul; Portogallo; titolo: commercio
- Ecolele Eliote; titolo: generale di brigata
- Epalanga Arcádio; titolo: generale di brigata
- Epalanga Leonardo; alias "NATO", titolo: colonnello
- Epalanga Samuel Martins; titolo: generale
- Fernades Alzira Maria; Burkina Faso; data di nascita: 25.8.1965
- Fernandes António; Germania

- Ferraz Orlando; Germania
- Fontoura Carlos; Portogallo; titolo: Oliveira (Finanza)
- Franca Joaquim Rufino; titolo: generale di brigata
- Francisco Carlos; Germania; titolo: assistente del rappresentante
- Furtado Jaime; Marocco
- Gerson José António; alias "Catrukas"; titolo: colonnello
- Guerra Cristo António; Germania
- Jeremias Dekas Denis; Togo; data di nascita: 3.5.1972
- Junjuvivi Arkindo; alias "Zaboza"; titolo: generale di brigata
- Justino Joffre; Portogallo; titolo: attività politiche
- Kaganje Azevedo de Oliveira; Belgio; titolo: rappresentante
- Kachivango Diniz; alias "Dekas"; Togo
- Kakumba Jorge Marques; Costa d'Avorio; titolo: rappresentante subregionale
- Kaley Alexandre
- Kalipe Rafael da Silva; titolo: generale di brigata
- Kaluassi Oseias; titolo: colonnello
- Kalufefe José Dias; Togo; titolo: studente; data di nascita: 28.12.1980
- Kalunda Alfonso Figueiredo Pinto; titolo: colonnello
- Kalungulungo Terêncio; titolo: generale di brigata
- Kamalata Abilio; alias "Numa"
- Kamalata Francisco
- Kamalata Sebastião Dembo; alias "Man Sebas"; Togo
- Kamanha André; titolo: generale di brigata
- Kanhanga Alberto; titolo: generale di brigata
- Kanjungo Fernando Ngueve; alias "Sheltox" "Silviondela"
- Katumbele Feliz; Togo
- Kanvualuku Julian; Burkina Faso; titolo: comandante.
- Kapingala J. Maria; titolo: colonnello
- Kapule Domino; Togo
- Kassesse Estevão; alias "Rhino"; titolo: generale
- Kassene, Pedro; Togo
- Katata D. "Veneno"; titolo: generale di brigata
- Katchiungo José Pedro; Portogallo; titolo: servizio centrale informazioni e sicurezza
- Katende João; Burkina Faso; titolo: commerciante di diamanti
- Kokelo David; Costa d'Avorio, titolo: rappresentante
- Kulunga Francesco; titolo: generale
- Liahuka Tony; titolo: generale di brigata
- Londoimbali Nganga; titolo: colonnello
- Lumay Mbalau; titolo: generale
- Lusadissu António; Germania
- Machado Sabino; titolo: colonnello
- Makeisse Eduardo; Belgio
- Manuel Mbala; Germania
- Martinho Vindes Martinho; Togo; data di nascita: 9.1.1979

- Matos Abelardo Benjamin; titolo: generale di brigata
- Mbule José Major; titolo: generale di brigata
- Mendonca António; Namibia
- Miguel Alberto Mário Vasco; alias "Vatuva"; titolo: generale
- Morgado Carlos; Portogallo; titolo: rappresentante
- Muekalia Domingos Jardo. USA, Washington; titolo: rappresentante; n. passaporto o n. documento di viaggio: PS AE/6774 94; passaporto: Costa d'Avorio; data di nascita: 20.9.1959; luogo di nascita: Mungo
- Mulato Joaquim Ernesto; Togo; titolo: rappresentante
- Mulato Helena Mbundu; Togo; data di nascita: 19.11.1980
- Mundombe Heider; alias "Boris"; Burkina Faso; titolo: tenente
- Mundombe João; Togo
- Mundombe Marlene Dachala; Togo
- Nhany Franco Marcolino; Portogallo; titolo: assistente del rappresentante
- Oliveira José; Portogallo
- Passile Dina; Namibia; titolo: ufficiale di Lima
- Paulo Anicelo Lucas (Gato); titolo: generale di brigata
- Paulo Armindo Lucas; alias "Lucamba"; titolo: segretario generale
- Paulo Luísa Lusinga (Gato); Portogallo; titolo: figlia di A. Paulo
- Paulo Pedro (Gato); Togo
- Pedro Elian Bravo da Rosa Mahungo; alias "Kalias"
- Pelembe Florindo; titolo: generale di brigata
- Pena Esteves; alias "Camy"; titolo: generale di brigata
- Pena Edna Kassandali; data di nascita: 21.3.1982; prov.: Bie
- Pena Lizette Satumbo; Togo; data di nascita: 26.8.1958
- Perestrelo Bartolomeu; titolo: generale di brigata
- Pindi André; titolo: segretario provinciale
- Prata Jorge; titolo: direttore commercio diamanti
- Roma Daniel; USA
- Sachiambo Aida Elídio Paulo; titolo: generale di brigata
- Sachiambo Aninhas; titolo: colonnello
- Sachiambo Tony; titolo: colonnello
- Sakaita Aleluia Chofeka Cilala; alias "Feka"; Francia; titolo: figlio di Savimbi
- Sakaita Almendo; Francia; titolo: figlio di Savimbi
- Sakaita Ângela Nassova; Costa d'Avorio; titolo: figlia di Savimbi
- Sakaita Celila Navimibi; Togo; titolo: figlia di Savimbi; data di nascita: 19.2.1979
- Sakaita Dorio de Rolao Prelo Sakatu; Francia; titolo: figlio di Savimbi
- Sakaita Durão de Montenegro Ceya; Francia; titolo: figlio di Savimbi
- Sakaita Eloi Sassandaly; Costa d'Avorio; titolo: figlio di Savimbi; data di nascita: 10.4.1982
- Sakaita Helena Mbundu; Francia; titolo: figlia di Savimbi
- Sakaita José Chavala; alias "Joss"; Costa d'Avorio; titolo: figlio di Savimbi
- Sakaita Kassy; Burkina Faso; titolo: figlia di Savimbi
- Sakaita Luís Chilombo; Costa d'Avorio; titolo: figlia di Savimbi

- Sakaita Pedro Sachiambo; Benin; titolo: figlio di Savimbi; data di nascita: 18.9.1979
 - Sakaita Rafael Massanga; Costa d'Avorio; titolo: figlia di Savimbi
 - Sakaita Rosa Chikumbo; Burkina Faso; titolo: figlia di Savimbi; data di nascita: 10.12.1977
 - Sakaita Tao Kanganjo; Benin; titolo: figlio di Savimbi
 - Sakaita Victoria Kassandaly; Costa d'Avorio
 - Sakala Alcides; titolo: segretario relazioni esterne
 - Sally Mohamed; Belgio, titolo: segretario
 - Samakuva Isaías; Francia
 - Samakuva Virgílio; Spagna
 - Sanguende Davi Jorge Marcelino; Francia
 - Sapalalo Allino; alias "Bock"; titolo: generale
 - Sapalalo Catarina; alias "Tiny", Costa d'Avorio, titolo: figlia del Generale "Bock"
 - Sapalalo V. Motoso Salumbo; Togo
 - Sapalalo António; USA
 - Sassamba Adolfo; Namibia
 - Satumbo Esperança Dachala; Togo
 - Savimibi Jonas; titolo: presidente
 - Segunda Domingos; Namibia
 - Sequeira José; Portogallo
 - Silva Rui; Portogallo
 - Soc Ferdando; titolo: generale di brigata
 - Tadeu Mines; Sudafrica
 - Tchindandi João Baptista; alias "Black Power"; titolo: generale
 - Teca Rogeiro; Belgio; titolo: finanza e diamanti
 - Urbano António Manuel; alias "Chassano"; Portogallo
 - Vaekeni João; Svizzera; titolo: rappresentante
 - Venancio Rui; Portogallo
 - Vianana Artur; titolo: generale
 - Viera Antero Morais; titolo: generale di brigata
 - Vindes Augusto; Togo; titolo: studente; data di nascita: 17.2.1980
 - Vindes João Baptiste Rodrigues; Burkina Faso; titolo: rappresentante
 - Wambembe Issac; Portogallo; titolo: rappresentante
 - Yembe Aneiro Kufuna; titolo: generale
 - Zinga Manuel; Belgio»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2232/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 9 al 15 novembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 189,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2233/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 9 al 15 novembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 220,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2234/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 9 al 15 novembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 200,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2235/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 9 al 15 novembre 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2236/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2001****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 12 al 15 novembre 2001 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2237/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001**

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1184/2001 della Commissione ⁽²⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1961/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1.
- (3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1961/2001, qualora venissero rilasciati senza restrizioni

i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 12 novembre 2001 per le mandorle sgusciate. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 12 novembre 2001 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 12 novembre 2001 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2001, sono rilasciati nei limiti del 91,8 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 12 novembre 2001 all'8 gennaio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 161 del 16.6.2001, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2238/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001**

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 278ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001⁽⁴⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2053/2001⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2001⁽⁸⁾.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 278ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle neces-

sità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento.

- (4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 278ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 215,50 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 1 957 t.
- b) per la categoria C:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 218,90 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 1 502 t;
- c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 360 EUR/100 kg di carcasse e mezzene,
 - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 130 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 52.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2239/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quattordicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2155/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1764/2001 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la tredicesima gara parziale del 22 ottobre 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto

del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.

- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quattordicesima gara parziale del 12 novembre 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 155,02 EUR/100 kg,
- Irlanda: 184,40 EUR/100 kg,
- Spagna: 153,85 EUR/100 kg,
- Francia: 210,00 EUR/100 kg,
- Lussemburgo: 166,00 EUR/100 kg,
- Belgio: 164,23 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 289 del 6.11.2001, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 239 del 7.9.2001, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2240/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2217/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2217/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2217/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 300 del 16.11.2001, pag. 32.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	4,45
1002 00 00	Segala	0,00
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	0,00
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	0,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	32,75
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	32,75
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15.11.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	128,00	119,21	116,62	93,69	202,28 (**)	192,28 (**)	150,14 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	24,97	17,75	12,49	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	28,13	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

(***) Fob PNW.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,55 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,93 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2001

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia che modifica il protocollo 1 sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

(2001/797/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere per porre termine all'efficacia del protocollo n. 1, sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento, dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia per porre termine all'efficacia del protocollo n. 1, sul commercio dei tessili e dei capi di

abbigliamento, dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia che pone termine all'efficacia del protocollo n. 1 dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le comunità europee e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

Mi prego far riferimento al protocollo n. 1, sul commercio dei tessili e dei capi d'abbigliamento, dell'accordo europeo.

In considerazione dell'adesione dell'Estonia alla OMC e all'accordo plurilaterale sui tessili e sull'abbigliamento (ATA), la Comunità europea ritiene che si debba porre fine all'efficacia del protocollo n. 1, sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento, dell'accordo europeo, con effetto dal 1° gennaio 2001.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera della Repubblica di Estonia

Signor ...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Signor ...,

Mi prego far riferimento al protocollo n. 1, sul commercio dei tessili e dei capi d'abbigliamento, dell'accordo europeo.

In considerazione dell'adesione dell'Estonia alla OMC e all'accordo plurilaterale sui tessili e sull'abbigliamento (ATA), la Comunità europea ritiene che si debba porre fine all'efficacia del protocollo n. 1, sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento, dell'accordo europeo, con effetto dal 1° gennaio 2001.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Posso confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Estonia

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2000

relativa all'aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in favore di SKET Walzwerkstechnik GmbH [aiuto C/70/97 (ex NN 123/97)]

[notificata con il numero C(2000) 4189]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/798/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 16 novembre 1996 la Germania ha notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 (ora articolo 88, paragrafo 3), del trattato CE la concessione di aiuti per la ristrutturazione a favore di SKET Walzwerkstechnik GmbH. Con lettera del 27 novembre 1996 la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche informazioni supplementari. La Germania ha risposto con lettere datate 13 gennaio 1997, 30 gennaio 1997 e 7 marzo 1997. Il 1° luglio 1997 i rappresentanti della Commissione e delle autorità tedesche si sono incontrati per discutere il caso. Dato che una parte dell'aiuto era già stata erogata il caso è stato registrato con il numero NN 123/97.

(2) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, para-

grafo 2), del trattato CE e di chiedere alla Germania di inviarle tutte le informazioni necessarie per la valutazione del caso in quanto nutrivano dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

(3) La decisione è stata comunicata alla Germania con lettera del 10 novembre 1997⁽¹⁾ e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾. La Commissione ha quindi modificato il numero del caso in C 70/97 e ha inoltre invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto entro un mese dalla pubblicazione della comunicazione.

(4) In risposta alla comunicazione di avvio del procedimento la Germania ha trasmesso informazioni in data 6 febbraio 1998, 27 maggio 1998, 19 gennaio 1999, 1° febbraio 1999, 11 marzo 1999, 24 giugno 1999, 19 luglio 1999, 9 settembre 1999, 20 ottobre 1999, 17 gennaio 2000 e 20 aprile 2000. Il 26 luglio 1999 e il 21 ottobre 1999 si sono svolti inoltre due incontri con le autorità tedesche che hanno potuto così discutere il caso.

(5) La Commissione non ha ricevuto osservazione da parte di terzi interessati.

2. I FATTI

(6) SKET Walzwerkstechnik GmbH (in appresso «SKET WT») ha sede a Magdeburgo, Sassonia-Anhalt, Germania. Nel 1998 l'impresa aveva [...] (*) dipendenti e realizzava un fatturato di circa [...] * DEM. L'impresa progetta e quindi organizza a livello mondiale la produzione e l'installazione di laminatoi completi costruiti secondo le esigenze dei clienti. L'impresa ha rilevato dal gruppo SKET SMM che era fallito le attività di progettazione ingegneristica.

⁽¹⁾ Lettera D(97)9271 della Commissione.

⁽²⁾ GU C 118 del 17.4.1998, pag. 5.

(*) Segreto d'affari.

- (7) Nell'aprile del 1998 SKET WT è stata privatizzata in Münchmeyer Petersen Gmb & Co. KG (in appresso «MPC») con una gara d'asta pubblica e incondizionata. L'impresa non rientra nella definizione di PMI in quanto non rispetta la condizione dell'indipendenza⁽¹⁾. Le attuali misure vanno considerate nel quadro della privatizzazione e mirano a favorire la ristrutturazione di SKET WT.
- (8) La regione Sassonia-Anhalt è caratterizzata da un elevato grado di disoccupazione e rientra nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
- (9) SKET WT appartiene alla famiglia di imprese SKET nate dalla dissoluzione del grande complesso industriale SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (in appresso «SKET SMM»). Nel marzo 1995 la Commissione aveva avviato un procedimento d'indagine formale in merito agli aiuti per la ristrutturazione di SKET SMM⁽²⁾. SKET SMM non è mai stata privatizzata e dopo il fallimento del piano di ristrutturazione ha avviato la procedura concorsuale nell'ottobre 1996. Nel novembre 1996 e nel gennaio 1997 la Germania ha comunicato alla Commissione di aver intenzione di continuare alcune delle attività di SKET SMM, l'impresa che aveva dichiarato fallimento, attraverso nuove entità giuridiche costituite al fine di rilevare i cespiti e le attività della precedente impresa fallita. Il 26 giugno 1997 la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in merito agli aiuti a favore di SKET SMM (97/765/CE)⁽³⁾.
- (10) Nel 1998 e nel 1999 la Commissione ha autorizzato aiuti a favore di quattro imprese derivate da SKET le cosiddette «baby-SKET»⁽⁴⁾. A tal fine la Commissione aveva accettato in tutti i casi di queste «baby-SKET» che le imprese che succedevano a SKET SMM fossero imprese nuove e chiaramente distinte dalla fallita SKET SMM. Non si era posta quindi la questione di considerare tali imprese responsabili degli aiuti a favore di SKET MM. Lo stesso principio si applicava a SKET WT.

2.1. L'investitore

- (11) Nell'ambito del contratto di privatizzazione dell'aprile 1998 la Bundestanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in appresso «BvS») ha trasferito le sue partecipazioni in SKET WT a MPC. Quest'ultima è un'impresa attiva a livello mondiale in svariati mercati tra cui [...]*. L'impresa non possiede capacità produttive, conta nel mondo [...]* dipendenti (senza SKET WT) e registra un fatturato di circa [...]* DEM.

2.2. La privatizzazione

- (12) Per la privatizzazione di SKET WT l'investitore venne scelto con una gara di appalto internazionale. L'incarico di effettuare la ricerca venne affidato alla West Merchant Bank, una controllata della Westdeutsche Landesbank. Nel corso di alcuni mesi la West Merchant Bank prese contatto con circa 350 imprese interessate e avviò trattative con tre di esse.
- (13) Le trattative con MPC andarono a buon fine e nell'aprile del 1998 SKET WT venne privatizzata in MPC perché l'impresa possedeva il migliore know-how e aveva presentato il progetto più convincente per quanto riguarda la garanzia degli investimenti e dei posti di lavoro. In particolare MPC ha garantito il mantenimento del posto di lavoro per 100 dipendenti di SKET WT fino al 31 dicembre 2002, impegnandosi ad effettuare investimenti per 12,2 milioni di DEM dai fondi propri fino al 31 dicembre 2002. Le penali ammontavano a 5 000 DEM per persona per la garanzia del posto di lavoro e al 100 % della somma non investita per l'impegno di effettuare investimenti. Il contratto di privatizzazione, inoltre, vietava all'investitore di lasciare il sito prima del 31 dicembre 2001. Una penale di 3 000 DEM per persona era prevista in caso di mancato rispetto di tale impegno. L'investitore si impegnava anche a non ritirare alcun utile da SKET WT fino al 2003. MPC era inoltre l'unica impresa che accettava di rilevare «vecchie commesse» sottoscritte da SKET SMM ed eseguirle per una somma di 48,4 milioni di DEM. Gli altri interessati avevano chiesto un maggiore contributo da parte della BvS.
- (14) Nel quadro della privatizzazione MPC ha pagato un prezzo di acquisto di [...]* DEM e ha messo a disposizione un prestito di [...]* DEM. MPC si è impegnata a versare un contributo liquido di [...]* DEM per finanziare gli investimenti e ha assunto una garanzia bancaria per [...]* DEM. A ciò si aggiunge una somma di [...]* DEM per finanziare i costi della riduzione di capacità. A seguito di tale iniezione di capitali il contributo iniziale dell'investitore raggiungerà i 36,2 milioni di DEM. Va osservato che oltre a tale somma MPC assumerà gradualmente dallo Stato la responsabilità delle garanzie finanziarie fino al 2003 per una somma totale di 55 milioni di DEM.
- (15) La BvS si è impegnata a rinunciare a un prestito di 26,5 milioni di DEM e a mettere a disposizione un contributo di 25 milioni di DEM. Essa ha inoltre concesso 8,1 milioni di DEM al curatore fallimentare affinché mantenesse le attività del settore dei laminatoi all'interno di SKET SMM in attesa dello scorporo e del trasferimento a SKET WT. Inoltre essa ha fornito prestiti per un totale di 35 milioni di DEM. A ciò si aggiunge un contributo

⁽¹⁾ MPC è un'impresa di grandi dimensioni e non può quindi essere considerata una PMI ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (cfr. la raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

⁽²⁾ GU C 215 del 19.8.1995, pag. 8 e GU C 298 del 9.10.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 314 dell'8.11.1997, pag. 20.

⁽⁴⁾ SKET Maschinenbau-EDV GmbH (NN/126/97) decisione positiva del maggio 1998; SKET Verseilmaschinenbau GmbH (C 72/97) decisione positiva del settembre 1998; Cimbria SKET GmbH (NN 125/97) decisione positiva del maggio 1999; SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH (C 69/97) decisione positiva del luglio 1999.

temporaneo di 25 milioni di DEM volto ad anticipare misure finanziarie del Land nel quadro del regime «Rahmenrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt»⁽¹⁾. SKET WT riceve inoltre 48,4 milioni di DEM per rilevare «vecchie commesse» da SKET SMM ed eseguirle. La BvS si era fatta garante presso i terzi del rispetto dei contratti di SKET SMM.

2.3. Il piano di ristrutturazione

- (16) I problemi di SKET WT sono quelli delle attività del settore dei laminatoi di SKET SMM da cui SKET WT ha tratto la forza lavoro, i cespiti e la maggior parte delle commesse. I problemi del settore dei laminatoi di SKET SMM erano dovuti principalmente ad una cattiva gestione e ad un eccesso di personale. Inoltre l'impresa dipendeva da mercati geografici instabili e in calo e i suoi diritti di proprietà industriale e know how erano stati trascurati.
- (17) Il progetto di ristrutturazione risaliva al 1997 ma venne rielaborato al momento della privatizzazione nell'aprile 1998. Esso prevedeva la privatizzazione e una serie di misure volte a migliorare la redditività di SKET WT nel mercato quali:
- lo scorporo delle attività del settore dei laminatoi da SKET SMM e la loro gestione in una pura impresa di engineering. Si dovevano inoltre fornire all'impresa i capitali e le risorse finanziarie che consentissero lo svolgimento delle attività commerciali;
 - i finanziamenti dello sviluppo della proprietà industriale e del know how;
 - la riduzione dei costi dei materiali attraverso l'offerta di prodotti su base modulare;
 - la riduzione dei costi del personale diminuendo in maniera continuativa il numero dei dipendenti fino a portarli a 95 al termine della ristrutturazione;

- l'utilizzazione della forza finanziaria e delle relazioni apportate da MPC affinché SKET WT possa inserirsi in nuovi mercati geografici più stabili. Le attività commerciali di MPC in segmenti del mercato del prodotto collegati ([...]*¹) fanno sì che anche se l'impresa rimane in mercati instabili essa possa stipulare «accordi di compensazione»;
- la soluzione dei problemi di qualità che l'impresa deve affrontare;
- il potenziamento del reparto vendite per migliorare le capacità di marketing dell'impresa;
- il rafforzamento del reparto ricerca e sviluppo e la riorganizzazione di quello per il trattamento dei dati;
- l'acquisizione di nuovi macchinari;
- il miglioramento del servizio di assistenza alla clientela.

(18) La ristrutturazione si protrae per il periodo che va dal 1997 al 2003. Si prevede che come diretta conseguenza dell'applicazione del piano di ristrutturazione si otterranno i seguenti effetti di sinergia:

- migliori condizioni di acquisto grazie all'integrazione di SKET WT nel gruppo MPC e di conseguenza migliori condizioni finanziarie e assicurative;
- rete di clientela in comune con MPC;
- marketing in comune con MPC;
- ampliamento della gamma di prodotti del gruppo;
- innalzamento del livello qualitativo dei prodotti dell'impresa.

2.4. Misure finanziarie

(19) La BvS e il Land Sassonia-Anhalt adotteranno nell'ambito della privatizzazione le seguenti misure finanziarie:

Tabella: Misure finanziarie pubbliche a favore di SKET WT

(in milioni di DEM)

Misure	Fonte	Importo	Totale
Contributo — capitale proprio	BvS	25,0	
Prestito degli azionisti e rinuncia a crediti	BvS	26,5	
Contributo al curatore fallimentare di SKET SMM	BvS	8,1	
Prestito	BvS	35,0	
Contributo temporaneo nel quadro della «Rahmenrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt»	BvS + Land	25,0	

⁽¹⁾ Programma autorizzato dalla Commissione con il numero N 413/91, modificato nel 1994 dalla decisione E 5/94 che adattava il regime agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(in milioni di DEM)

Misure	Fonte	Importo	Totale
Esecuzione di «vecchie commesse» di SKET SMM	BvS	48,4	
Diminuzione del prezzo di acquisto pagato da MPC	MPC	[...] *	
Diminuzione della garanzia assunta da MPC	MPC	[...] *	
Diminuzione della garanzia assunta da MPC	MPC	[...] *	
Totale			143,5

- (20) L'investitore si è impegnato ad adottare le seguenti misure finanziarie nell'ambito della privatizzazione:

Tabella: Misure finanziarie di privati a favore di SKET WT

(in milioni di DEM)

Misure			
Prestito privato	MPC	[...] *	
Investimenti supplementari — futuro		[...] *	
Investimenti per la riduzione di capacità		[...] *	
Prezzo d'acquisto pagato da MPC	MPC	[...] *	
Garanzia assunta da MPC	MPC	[...] *	
Garanzia assunta da MPC	MPC	[...] *	
Totale			36,2

- (21) A ciò si aggiungono i 12,2 milioni di DEM di cashflow di SKET WT che devono essere considerati anch'essi parte dei costi di ristrutturazione. Tali costi ammontano quindi in totale a 191,9 milioni di DEM ⁽¹⁾.

Tabella: Costi totali della ristrutturazione

Fasi della ristrutturazione	Costi in milioni di DEM
[...] *	[...] *
[...] *	[...] *
[...] *	[...] *
[...] *	[...] *
[...] *	[...] *
[...] *	[...] *
[...] *	[...] *
[...] *	[...] *
[...] *	[...] *
[...] *	[...] *
Totale	191,9

⁽¹⁾ 143,5 milioni di DEM + 36,2 milioni di DEM contributo dell'investitore + 12,2 milioni di DEM cashflow dell'impresa.

- (22) La BvS fornirà inoltre a SKET WT 48,4 milioni di DEM per l'esecuzione di commesse che SKET WT ha rilevato da SKET SMM («vecchie commesse») (già inclusi nella tabella riportata sopra). SKET SMM aveva sottoscritto contratti di fornitura di beni e servizi con svariati terzi. Il rispetto di tali contratti di SKET SMM era assicurato da garanzie concesse dalla BvS a tali terzi.
- (23) La Commissione, nella decisione negativa 97/765/CE relativa a SKET SMM, ha stabilito che gli aiuti concessi all'impresa erano illegali e che una serie dei contratti di SKET SMM provocavano distorsioni della concorrenza. Dopo l'avvio della procedura concorsuale SKET SMM non è stata in grado di soddisfare gli ordini sottoscritti con i terzi e alla BvS sono rimasti quindi gli oneri dei contratti di garanzia.
- (24) Il rischio potenziale per la BvS derivante dai contratti di garanzia ammontava a 135,5 milioni di DEM. Con il consenso dei terzi e del curatore fallimentare, entrambi interessati a ridurre al minimo le loro perdite provocate dal fallimento di SKET SMM, la BvS, per evitare di pagare interamente la somma prevista dai contratti di garanzia, si dichiarò disponibile a versare a SKET WT 48,4 milioni di DEM affinché l'impresa eseguisse le commesse cui SKET SMM non aveva adempiuto.
- (25) Le autorità tedesche hanno sostenuto che tale soluzione era più economica rispetto a quella di incaricare dei terzi di eseguire le commesse di SKET SMM. Esse hanno affermato che l'adempimento dei contratti di garanzia concessi da BvS a nome di SKET SMM ai terzi, in cui questi ultimi venivano assicurati in caso di mancato adempimento dei contratti di SKET SMM, avrebbe comportato una spesa maggiore rispetto alla somma da versare a SKET WT per l'esecuzione di tali commesse. Il pagamento effettuato dalla BvS a SKET WT per l'esecuzione delle commesse rimanenti avrebbe quindi rappresentato l'alternativa più economica. Nel gennaio 2000 la Germania ha presentato una perizia a sostegno dell'affermazione che tale somma copre i costi sostenuti da SKET WT per eseguire le vecchie commesse. Le autorità tedesche ritengono che BvS abbia agito come un investitore privato e che i pagamenti a SKET WT non debbano essere considerati aiuti.

3. DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

- (26) Nella decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2), del trattato CE la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune di tali aiuti che non erano stati notificati e che erano stati erogati illegalmente prima che la Commissione avesse adottato una decisione al riguardo. Nella decisione la Commissione chiedeva alla Germania di fornirle tutte le informazioni necessarie per la valutazione del caso.
- (27) Le principali ragioni che hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento erano la mancanza di informazioni e l'insufficienza del contributo dell'investitore. La Commissione nutrivava inoltre dubbi in merito alla redditività a lungo termine dell'impresa. La Germania aveva trasmesso informazioni imprecise sulle misure di aiuto e la Commissione non era quindi in grado di valutare se gli aiuti fossero proporzionali ai costi e ai benefici della ristrutturazione e in che misura essi provocassero una distorsione della concorrenza. Venne infine chiesto alle autorità tedesche di chiarire il trasferimento a SKET WT dell'esecuzione di vecchie commesse di SKET SMM.

4. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (28) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati in merito all'avvio del procedimento.

5. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (29) A seguito dell'avvio del procedimento del 21 ottobre 1997 le autorità tedesche hanno inviato svariata risposte in cui hanno fornito informazioni sulla redditività a lungo termine di SKET WT, su una possibile distorsione della concorrenza e sul contributo dell'investitore. Esse hanno inoltre comunicato le loro osservazioni sull'esecuzione delle vecchie commesse.

6. VALUTAZIONE

- (30) SKET WT progetta e organizza la produzione di laminatoi da parte di terzi. SKET WT è attiva principalmente sul mercato europeo e internazionale [...]*. I più importanti mercati per SKET WT sono in [...]*. In tali mercati si osserva la tendenza ad effettuare grossi investimenti per acquistare macchinari nuovi o ammodernati. Non sembra esserci una sovraccapacità. I concorrenti diretti di SKET WT sono rappresentati da quattro grossi gruppi e da alcune piccole imprese (dalle 12 alle 15) specializzate in prodotti di nicchia. Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione non ha segnalato l'esistenza di sovraccapacità nel mercato e non vi è motivo di ritenere che la situazione sia mutata nel frattempo ⁽¹⁾.
- (31) Si può quindi affermare che il commercio intracomunitario nel settore in questione ha una dimensione considerevole e che probabilmente gli aiuti incidono sugli scambi tra Stati membri.
- (32) Le singole misure devono pertanto essere valutate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE perché vengono concesse mediante risorse statali e rischiano di falsare la concorrenza, di incidere sul commercio tra Stati membri e di arrecare un vantaggio all'investitore che non deve sopportare costi che sarebbero altrimenti a suo carico.
- (33) SKET WT riceverà in totale 143,5 milioni di DEM provenienti da risorse statali. Le seguenti misure rientrano in programmi autorizzati:
- (34) Un contributo temporaneo di 25 milioni di DEM nell'ambito del programma di garanzie del Land Sassonia-Anhalt ⁽²⁾. Le misure di aiuto rispettano le condizioni di tale programma e possono quindi rientrare in esso. Anche se la Commissione non procede nuovamente alla valutazione di tali misure ne tiene conto ai fini del calcolo della proporzionalità degli aiuti (cfr. i considerando 51 a 57).
- (35) Le seguenti misure finanziarie non rientrano in programmi autorizzati:
- (36) 48,4 milioni di DEM in relazione a vecchie commesse di cui SKET SMM era stata incaricata. Tale somma deve essere considerata interamente un aiuto perché SKET WT l'ha ricevuta dalla BvS per il finanziamento dell'esecuzione di svariati ordini di SKET SMM. L'argomentazione addotta dalla Germania secondo cui la BvS avrebbe agito come un investitore privato perché il pagamento effettuato a SKET WT per l'esecuzione di vecchie commesse rappresentava la soluzione più economica non può essere condivisa. Tutti questi contratti sono stati stipulati con prezzi irrealistici. SKET SMM era un'impresa in difficoltà e aveva ricevuto grosse somme di risorse statali per finanziare tali commesse. Tali contratti non sarebbero potuti esistere senza gli aiuti a SKET SMM la cui esistenza stessa era possibile solo grazie agli aiuti di Stato. Per questa ragione tutti i contratti di SKET SMM hanno falsato la concorrenza. Essi continuano ad avere un effetto distorsivo perché altre imprese presenti nel mercato che sono concorrenti di SKET WT avrebbero chiesto prezzi più elevati per eseguire tali ordini. Il pagamento di 48,4 milioni di DEM a SKET WT deve essere quindi considerato un aiuto e deve essere oggetto di valutazione da parte della Commissione anche se la soluzione di trasferire a SKET WT l'esecuzione di tali commesse era la più economica per la BvS. Tuttavia gli aiuti erogati per tali commesse possono essere considerati parte del progetto di ristrutturazione.
- (37) Tale importo nonché la somma rimanente di 70,1 milioni di DEM devono essere considerati aiuti ad hoc per la ristrutturazione.
- (38) Pertanto il beneficiario ha disposto di aiuti nel quadro della privatizzazione per una somma totale di 143,5 milioni di DEM ⁽³⁾ concessi dalla BvS e dal Land Sassonia-Anhalt e di cui 118,5 milioni di DEM ⁽⁴⁾ sono oggetto della presente valutazione da parte della Commissione.

Si deve esaminare se agli aiuti sia applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE.

⁽¹⁾ Cfr. il Panorama dell'industria europea 1999 che prevede per gli anni successivi una moderata crescita.

⁽²⁾ Programma autorizzato dalla Commissione con il numero N 413/91, modificato nel 1994 dalla decisione E 5/94 che adattava il regime agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

⁽³⁾ 48,4 milioni di DEM + 70,1 milioni di DEM + 25 milioni di DEM.

⁽⁴⁾ 48,4 milioni di DEM + 70,1 milioni di DEM.

- (39) Le misure di aiuto cui la BvS e il Land Sachsen-Anhalt hanno dato esecuzione sono state notificate come aiuti alla ristrutturazione concessi al fine di assicurare il ripristino della redditività di un'impresa in difficoltà. La Commissione in particolare attira l'attenzione sulla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE relativa a «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse», in quanto il principale obiettivo degli aiuti è la ristrutturazione di un'impresa in difficoltà. Tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune nella misura in cui soddisfano i criteri stabiliti degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾ (in appresso «orientamenti»). La Commissione tiene inoltre conto del fatto che i nuovi Lander tedeschi appartengono alle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE in cui il tenore di vita è anormalmente basso o in cui si ha una grave forma di sottoccupazione ⁽²⁾.
- (40) Gli aiuti alla ristrutturazione devono essere collegati alla realizzazione di un solido piano di ristrutturazione. La ristrutturazione deve ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa interessata evitando indebite distorsioni della concorrenza. Il piano di ristrutturazione deve contribuire al miglioramento generale della situazione del mercato e controbilanciare adeguatamente le distorsioni della concorrenza indotte dagli aiuti erogati. L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e i costi dell'aiuto devono essere commisurati ai benefici previsti.

6.1. Piano di ristrutturazione

- (41) La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Di regola l'aiuto deve essere concesso *a tantum* ⁽³⁾.
- (42) Il piano di ristrutturazione dell'investitore prevede di compensare il crollo del mercato [...] * con l'ingresso in nuovi mercati (America centrale e meridionale) per garantire la redditività a lungo termine di SKET WT. I dati relativi ai risultati finanziari di SKET WT dopo la ristrutturazione prevedono che la redditività a lungo termine dell'impresa, tale da permetterle di operare senza aiuti di Stato, sarà ripristinata nel 2003.

Tabella: La situazione finanziaria di SKET WT migliorerà secondo il seguente piano ⁽¹⁾

(in milioni di DEM)

	1997 dati reali	1998 dati reali	1999 dati provvisori	2000 Piano	2001 Piano	2002 Piano	2003 Piano
Fatturato	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *
Costi dei materiali	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *
Costi del personale	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *
Risultato di gestione	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *
Risultato d'esercizio	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *	[...] *

⁽¹⁾ La presente tabella contiene solo una selezione dei dati più significativi e le colonne non sono complete sotto il profilo contabile.

L'andamento di tali dati è in linea con la prevista esecuzione delle vecchie commesse. Al riguardo va osservato che nel caso di SKET WT i costi dei materiali sono di considerevole entità in quanto l'impresa acquista il materiale che da poi ad imprese terze con cui stipula contratti per la lavorazione perché SKET WT non possiede impianti di trasformazione.

⁽¹⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽²⁾ N 464/93, lettera del 22 aprile 1994 SG (94) D/5633; N 613/96, lettera del 23 gennaio 1997 SG (97) D/488.

⁽³⁾ Punto 3.2 degli orientamenti (del 1994). Tali orientamenti sono applicabili al caso di specie conformemente al punto 101 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure) (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

- (43) Il piano di ristrutturazione prevede una serie di misure interne. Innanzi tutto lo scorporo delle attività del settore dei laminatoi da SKET SMM e la loro gestione in una pura impresa di engineering dovrebbe permettere a SKET WT di liberarsi di oneri pregressi. L'impresa sarà in grado di scegliere liberamente tra più fornitori, non sarà più costretta, come accade ora, a rivolgersi a SKET SMM come fornitore e potrà quindi operare sul mercato in maniera molto più flessibile.
- (44) In secondo luogo le risorse finanziarie e di capitale che verranno fornite all'impresa le consentiranno di svolgere attività utilizzando il potere finanziario e le relazioni apportate da MPC. Tali relazioni permetteranno anche a SKET WT di accedere a nuovi mercati geografici più stabili.
- (45) Il potenziamento del reparto R & S verrà sostenuto dallo sviluppo della proprietà industriale e del know how di SKET WT.
- (46) SKET WT ha inoltre adottato efficaci misure per aumentare la qualità dei suoi prodotti. Il piano prevede anche il potenziamento del reparto vendite e l'acquisizione di nuovi macchinari. Inoltre l'impresa guadagnerà in competitività grazie ad una completa riorganizzazione che prevede al tempo stesso una riduzione dei costi dei materiali e del personale. Tutte queste misure indicate nel piano di ristrutturazione rafforzeranno la presenza dell'impresa sul mercato.

6.2. Ripercussioni negative sui concorrenti

- (47) Un'ulteriore condizione per l'erogazione di aiuti alla ristrutturazione è l'adozione di misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario gli aiuti sarebbero contrari al comune interesse e non potrebbero usufruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE.
- (48) SKET WT detiene una piccola quota, di circa il [...]*, nel mercato europeo ed internazionale. Ai sensi degli orientamenti un'impresa attiva in un settore in cui esiste una sovraccapacità deve ridurre le sue capacità in tale settore. Dall'analisi del mercato risulta che apparentemente in tale settore non esistono sovraccapacità. Tuttavia nel quadro della ristrutturazione SKET WT come pura impresa di engineering ridurrà le sue capacità di circa il [...]* (in ore lavoro) entro il 2003. Si deve quindi concludere che le indebite distorsioni della concorrenza provocate dall'aiuto verrebbero controbilanciate.
- (49) Va osservato infine che SKET WT resterà un soggetto sul mercato di dimensioni relativamente ridotte. Inoltre l'impresa non intende aumentare sostanzialmente il suo fatturato nel corso della ristrutturazione.
- (50) La condizione stabilita dagli orientamenti relativamente al bilanciamento di possibili ripercussioni negative sui concorrenti appare quindi soddisfatta.

6.3. Limitazione dell'aiuto al minimo strettamente necessario

- (51) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri.
- (52) Come appare dalla tabella, SKET WT riceve aiuti per 118,5 milioni di DEM nell'ambito della privatizzazione (escludendo gli aiuti rientranti in regimi autorizzati). Devono essere inclusi anche i 25 milioni di DEM di aiuti concessi sulla base del programma di garanzia del Land Sassonia-Anhalt⁽¹⁾. In tutto ai fini della valutazione della proporzionalità dell'aiuto deve essere quindi considerata la somma di 143,5 milioni di DEM⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. il programma autorizzato dalla Commissione numero N 413/91, modificato nel 1994 con decisione E 5/94, che adeguava il regime agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

⁽²⁾ 25 milioni di DEM + 118,5 milioni di DEM.

- (53) Il contributo dell'investitore ammonta a 36,2 milioni di DEM di fondi propri per la ristrutturazione di SKET WT, che corrisponde a circa il 19 % del totale dei costi della ristrutturazione pari a 191,9 milioni di DEM ⁽¹⁾. L'investitore contribuisce quindi in misura significativa alle spese degli investimenti per la ristrutturazione. Ciò dimostra inequivocabilmente il suo impegno e la sua disponibilità non solo a contribuire alla ristrutturazione ma anche ad assumersi i rischi che essa comporta. Ciò è confermato anche dagli impegni che l'investitore ha assunto relativamente agli investimenti e ai dipendenti. Dall'analisi delle misure di aiuto emerge che esse sono proporzionali ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Dato che il contributo ha un obiettivo molto specifico ed è mirato solo al fabbisogno concreto dell'impresa, esso non verrà erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzato dall'impresa per attuare una politica dei prezzi aggressiva sul mercato. L'importo totale degli aiuti è limitato al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.
- (54) Le autorità tedesche hanno assicurato che il finanziamento dell'esecuzione delle «vecchie commesse» sarà oggetto di controllo da parte di un revisore indipendente affinché esso copra esclusivamente i costi ad esse collegati. In questa maniera si garantirà anche che tutti i relativi contributi della BvS vengano utilizzati solo a tal fine.
- (55) Va osservato inoltre che il contributo dell'investitore aumenterà gradualmente. Nel 2003, al termine della ristrutturazione, MPC avrà rilevato dalla BvS misure finanziarie supplementari (garanzie) per un totale di 55 milioni di DEM.
- (56) In considerazione di quanto sopra la Commissione può concludere che la condizione relativa al limitazione dell'aiuto al minimo strettamente necessario risulta soddisfatta.
- (57) Secondo le autorità tedesche anche il cash flow di 12,2 milioni di DEM previsto per il periodo [...] * deve essere considerato parte del contributo dell'investitore. Tuttavia, dato che tale cash flow si dovrà realizzare soprattutto grazie alle misure di aiuto del passato e non è stato ancora prodotto, occorre, per il momento, considerarlo con riserva. Anche se il cash flow previsto ridurrà il fabbisogno finanziario per la ristrutturazione dell'impresa, la Commissione non può considerare che tale «cash flow» faccia parte del contributo dell'investitore.

7. CONCLUSIONE

- (58) Si deve sottolineare che la Germania ha concesso l'aiuto C 70/97 prima di ottenere l'autorizzazione della Commissione, in violazione quindi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. La Commissione, tuttavia, tiene conto del fatto che le misure a favore di SKET WT servono al ripristino della redditività dell'impresa beneficiaria e non provocano indebite distorsioni della concorrenza. Inoltre si può considerare soddisfatta la condizione relativa al contributo significativo dell'investitore. L'impresa, infine, è situata in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
- (59) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania la Commissione può ora concludere che sembrano risolte le questioni che l'avevano indotta ad avviare il procedimento. Per quanto concerne la redditività dell'impresa si deve ritenere che la redditività a lungo termine dell'impresa verrà ripristinata con la realizzazione delle misure previste dal piano di ristrutturazione. La distorsione della concorrenza è inoltre limitata perché non pare che esistano sovraccapacità sul mercato rilevante (laminatoi) e perché il beneficiario dell'aiuto riduce le sue capacità. La Commissione ha inoltre rilevato che l'investitore ha aumentato considerevolmente il suo contributo e ha dato così prova del suo impegno per la ristrutturazione dell'impresa e della sua disponibilità ad affrontare il rischio imprenditoriale. La Commissione concorda anche con l'affermazione della Germania che l'esecuzione da parte di SKET WT delle vecchie commesse di SKET SMM costituiva la soluzione più economica per lo Stato, ma ritiene che le misure relative a tale esecuzione debbano essere considerate aiuti di Stato.

⁽¹⁾ Cfr. la tabella al paragrafo 21.

- (60) In considerazione di ciò i dubbi che avevano determinato l'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE appaiono dissipati e la Commissione può quindi concludere che le misure di aiuto a favore di SKET WT sono in linea con gli orientamenti a condizione che il piano di ristrutturazione sia realizzato nella sua interezza. L'attuazione del piano è sottoposta a controllo da parte della Commissione attraverso una relazione che la Germania presenterà annualmente.
- (61) Gli aiuti possono quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi dalla Germania a favore di SKET Walzwerkstechnik GmbH, Magdeburgo, per un importo di 70 milioni di EUR (= 143,5 milioni di DEM) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE alle condizioni enunciate all'articolo 2.

Articolo 2

1. Il piano di ristrutturazione deve essere realizzato nella sua interezza. Devono essere adottate tutte le misure possibili per garantirne l'attuazione.
2. La Germania presenta annualmente una relazione alla Commissione sulla realizzazione del piano.
3. Qualora le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 non vengano soddisfatte la concessione della deroga può essere revocata.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1078/2001 del Consiglio, del 31 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Thailandia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 149 del 2 giugno 2001)

A pagina 7, articolo 1, il comma sotto alla tabella relativa all'Indonesia:

anziché: «... dalla società indonesiana PT Indo Rama Synthetics (codice addizionale Taric 8885)»,

leggi: «dalle società indonesiane PT Indo Rama Synthetics (codice addizionale Taric 8885) e Polyfin Canggih (codice addizionale Taric 8885)».
